

Trieste 23 Aprile 1844

POLIZZA a T. R.

DELL'

ALLEANZA DI ASSICURATORI

Copia N.º 1918

Sopra mercè, da qui p. Patraspoin Trab.
Avv. Enrichetta, Cap. Giuseppe
Cavalieri.

F. 1010. a $3/4\%$ F. 12. 4

Cancello 1/100. " 1.37

F. 13. 41

Per il Sigr.

G. P. Vignilava.

Ricevuto il saldo della presente Polizza N.

TRIESTE, il

PER L'ALLEANZA DI ASSICURATORI





POLIZZA DI SICURTÀ A TUTTO RISCHIO

DELL'

ALLEANZA DI ASSICURATORI.

Si assicura a tutto rischio e pericolo, le mercanzie od altri effetti che saranno descritti nell'appiedi estesa, alli patti, modi e condizioni seguenti, e quelli di più che potranno essere convenuti ed inseriti in calce, ancorchè diversificassero dalla presente:

- ART. I.** Sono a rischio dell'**ALLEANZA DI ASSICURATORI** tutte le perdite ed i danni, che arrivano agli oggetti assicurati per cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto fortuito, cangiamenti forzati di cammino, di viaggio o di bastimenti, per getto, fuoco, preda, saccheggio, arresto per ordine di potenza qualunque, dichiarazione di guerra, rappresaglia, ed in generale per tutti gli altri accidenti di mare, nonchè la baratteria del padrone o capitano, che comanda il bastimento, e le avarie che sono a carico dell'**ALLEANZA DI ASSICURATORI** secondo il vigente Manifesto di cui un esemplare fu depositato in quest'Ufficio di Borsa.
- II.** Si eccettuano dal rischio, ed obbligo dell'**ALLEANZA DI ASSICURATORI** li danni derivanti alle cose assicurate per calo, colaggio, spandimento stiva e dogana o guasto delle medesime per il loro vizio proprio, o difetto inerente alla cosa, come anche la ruberia del padrone, capitano od equipaggio.
- Nel caso che sopraggiungesse una dichiarazione di guerra, o qualche ostilità per parte di qualunque Potenza, l'Assicurato dovrà pagare all'Assicuratore sui rischi non esauriti fino al momento in cui sarà seguita la dichiarazione od ostilità, un aumento di premio sulle somme assicurate pel maggior pericolo che corre per questo titolo.
- Per determinare questo aumento, l'Assicurato dovrà nominare un Giudice Arbitro entro le ventiquattro ore dal ricevimento della lettera di diffida dell'Assicuratore, il quale Arbitro in unione a quello che avrà nominato quest'ultimo passerà all'elezione di un terzo, perchè tutti tre collettivamente e sommariamente entro le 24 ore successive determinino l'aumento relativo al caso speciale a loro sottoposto, la quale decisione sarà inappellabile.
- Qualora l'assicurato non passasse alla nomina nel detto termine o non pagasse prontamente gli aumenti de' premj stabiliti, si riterrà ciò come un suo tacito consenso di correre egli stesso il rischio di guerra e l'Assicuratore non sarà tenuto a pagare i danni avvenuti od avvenibili per questo titolo.
- III.** Resta ferma e valida la sicurtà cogli obblighi medesimi all'**ALLEANZA DI ASSICURATORI** se accadesse che fosse fatto errore nel nome del padrone o capitano che comanda il bastimento, o se per morte o per altra cagione legittima, venisse il padrone o capitano stesso cambiato purchè per tutte le altre circostanze si riconosca la verità, ed identità del rischio assicurato ed assunto.
- IV.** Il premio s'intenderà guadagnato dall'**ALLEANZA DI ASSICURATORI** nel punto in cui firmerà la polizza di sicurtà, ed il suo rischio incomincerà dal momento che le mercanzie od altri effetti saranno stati imbarcati per condurli a bordo del bastimento, e terminerà allo scarico in terra; ma per il caso che l'Assicurato neglgesse di far scaricare le merci, e credesse a proposito di lasciarle nel bastimento, invece di metterle in magazzino, allora il rischio dell'**ALLEANZA DI ASSICURATORI** finirà quindici giorni dopo l'arrivo del bastimento, amenochè degl'impedimenti o degli ostacoli legittimi non fossero il motivo, per cui le merci non hanno potuto essere sbarcate in questo spazio di tempo; ciocchè dovrà essere dimostrato in caso di disgrazia o di perdita.
- V.** Il rischio assicurato nella sua realtà e quantità, dovrà essere comprovato colle consuete polizze di carico, o con equivalente documento, ed il valore sarà calcolato con li conti e fatture di costo e spese, o con altri adattati e sufficienti recapiti, ovvero sull'apprezzamento nell'estesa d'accordo vaglia o no; e con gli stessi fondamenti sarà calcolato l'interesse scoperto.
- VI.** Si considera per sinistro maggiore, qualora il danno o perdita degli effetti assicurati sorpassi il cinquanta per cento dell'importo del costo e spese sino a bordo, o dell'apprezzamento stabilito, escluso sempre l'importo del nolo, oppure nel caso in cui le due avarie, cioè: la generale e la particolare, facessero sorpassare la perdita al detto limite; e potrà in conseguenza aver luogo l'abbandono.
- VII.** Nelli sinistri minori, ossia casi d'avaria, non potrà aver luogo giammai l'abbandono; e così pure prima che il viaggio sia incominciato, e nemmeno quando la merce dopo qualunque sinistro accidente viene imbarcata per il destino in qualsiasi naviglio, cioè i grani, frutti, salumi, ed altri generi deperibili entro tre mesi, ed i non deperibili entro sei mesi dal giorno della notificazione.
- VIII.** Nei casi in cui l'abbandono può essere fatto, ed in quelli di ogni altro accidente a rischio dell'**ALLEANZA DI ASSICURATORI** dovrà l'Assicurato, i suoi commessi od agenti, far notificare alla medesima gli avvisi ricevuti. La notificazione dev'essere fatta entro tre giorni dalla ricevuta degli avvisi, e prima potendo.
- IX.** L'abbandono dev'essere fatto all'**ALLEANZA DI ASSICURATORI** nel termine di sei mesi, a cominciare dal giorno della suddetta notificazione, presentando ad essa gli atti giustificativi del rischio o mandato, e del sinistro, nonchè la dichiarazione di tutte le assicurazioni che ha fatte, o fatte fare, comprese quelle che ha ordinate, ed il danaro che ha preso a cambio marittimo sulle mercanzie; in mancanza di che, il termine del pagamento che deve cominciare a computarsi dal giorno dell'abbandono, sarà sospeso sino al giorno in cui presenterà le dette prove e dichiarazioni, senza che ne risulti alcuna proroga del termine stabilito per fare l'atto d'abbandono, trascorso il quale non sarà più ammesso.
- X.** In caso di naufragio od investimento con rottura, l'assicurato, commessi od agenti devono, potendo, senza pregiudizio dell'abbandono da farsi a tempo e luogo, procurare il ricupero degli effetti; e sulla loro asserzione giurata, gli saranno accordate le spese di esso ricupero sino alla concorrenza del valore degli effetti recuperati.
- XI.** Nel caso di arresto per parte di qualunque potenza o de' loro corsari, notificata la notizia come all'articolo 8^{vo}, non potrà aver luogo l'abbandono che dopo la prima sentenza del fisco, oppure dopo sei mesi dalla notificazione per le mercanzie non deperibili, e di tre mesi soltanto per li grani, salumi, frutti ed altri generi deperibili, presentando all'**ALLEANZA DI ASSICURATORI** gli atti giustificativi, e la dichiarazione, come all'articolo 9^{no}; e dovrà l'assicurato, suoi commessi od agenti, nel corso del termine fissato, fare tutte le diligenze che possono dipendere da essi, affine di ottenere la liberazione degli effetti arrestati, e l'**ALLEANZA DI ASSICURATORI** potrà dal canto suo separatamente o di concerto cogli assicurati agire per lo stesso fine, tanto in questo caso quanto in quelli menzionati negli articoli precedenti.
- XII.** Se, spirato un anno, computabile dal giorno della partenza del bastimento, o dal giorno, al quale si riferiscono le ultime notizie ricevute, l'Assicurato dichiara non aver ricevuto alcuna notizia del bastimento, egli potrà fare l'abbandono all'**ALLEANZA DI ASSICURATORI** e chiedere il pagamento dell'assicurazione, senza che vi sia bisogno dell'attestato della perdita; trascorsa tale epoca l'Assicurato ha per agire il termine stabilito dall'articolo 9^{no}. Se giungesse dopo esso bastimento, e venissero scaricate in terra le mercanzie assicurate nel dichiarato luogo a salvamento, l'abbandono sarà reputato come fatto non fosse, e resteranno esse merci per conto dell'assicurato e qualora fosse di già seguito il pagamento, dovrà l'Assicurato restituire la somma incassata con l'interesse del mezzo per cento al mese per il tempo che avrà ritenuto il danaro.
- XIII.** Ogni assicurazione fatta dopo la perdita o l'arrivo degli oggetti assicurati è nulla, qualora vi sia presunzione, che prima della firma del contratto, l'Assicurato abbia potuto essere informato della perdita, o l'**ALLEANZA DI ASSICURATORI** dell'arrivo degli oggetti assicurati.
- XIV.** La presunzione esiste, se facendo il computo di quattro miglia e mezzo comuni italiane per ora, senza pregiudizio delle altre prove, si riconosca che dal luogo dell'arrivo o della perdita del bastimento, oppure dal luogo d'onde la prima notizia è giunta, questa ha potuto essere portata prima della sottoscrizione del presente contratto; tuttavia, se l'assicurazione è fatta su buone o cattive nuove, la presunzione mentovata non è ammessa.
- XV.** Nel caso in cui, o per consenso delle parti o per obbligo, si fa lo storno della sicurtà, l'**ALLEANZA DI ASSICURATORI** avrà sempre guadagnato un premio di mezzo per cento.

- XVI. Riconosciuto il caso a carico dell' **ALLEANZA DI ASSICURATORI** saranno pagate le rispettive somme assicurate, tanto agli Assicurati, quanto ad ogni altro legittimo possessore della polizza, subito con lo sconto di tre per cento, con cambiali a tre mesi data, ed al momento che si firma la polizza, pagherà l'Assicurato il premio di sicurtà, ed in calce della presente colla firma di persona autorizzata dall' **ALLEANZA DI ASSICURATORI** dovrà essere spiegato entro tre giorni dalla data della presente, il saldo realmente effettuato, senza il quale l'Assicurato non avrà alcun' azione verso l' **ALLEANZA DI ASSICURATORI**
- XVII. In caso di avaria, dovrà farsi il pagamento della quota spettante all' **ALLEANZA DI ASSICURATORI** subito dopo che gli sarà presentato il regolamento legale, in contanti, oppure con cambiali per Vienna o per Augusta, con il diffalco dell' aggio corrente in piazza il giorno del dovuto pagamento.
- XVIII. In ogni caso contenzioso di sinistro maggiore, si obbliga l' **ALLEANZA DI ASSICURATORI** di pagare prima all' Assicurato la somma assicurata dopo la presentazione della Petizione di merito e poi litigare la causa, previa però una intavolata piegghiera, che vaglia a rendere all' **ALLEANZA DI ASSICURATORI** i danari dati, con più il dieci per cento a titolo di condanna qualora la sentenza fosse pronunziata a favore della medesima, oltre l'interesse del mezzo per cento al mese.
- XIX. Per tutto quello che non si trova contemplato nella presente, e per tutte le differenze che potrebbero insorgere tra le parti contraenti, si riporteranno le medesime a quanto viene disposto dal Codice di Commercio adottato nel Regno Lombardo-Veneto, sino a tanto che emanata non sia dalla Corte di Vienna un'altra ordinanza od altro codice sul particolare.

TRIESTE il 23 Aprile 1847

N.º 1918 *Storini Milleseicentodieci Correnti d'Augusta*

All Sig. Giovanni P. Vignilara, sopra

844. Favole Albes, appoggate to l'auordo vagliano non per.	425.	Da qu'per
600. Ponti detto.	610.	id.
50. detto larice.		
150. Morali Albes-brenta.	250.	id.
50. detto detto da quanto.		
40. Mappi		
13. Travi Albes da piedi 22.ª 4.		
17. detto id. " " " 5.		
40. detto id. " " " 6.	175.	id.
8. detto id. " " 18.ª 5.		
12. detto id. " " " 6.		
48. Pezzi di pietra bianca lavorata	150.	id.
	1610.	

Da qu'per
in Trabauolo
Austria.
Enrichetta,
Capitano.
Giuseppe
Cavaliere,
potendo touare
stare, scianare
e picariane
ovunque fausse
scalo. Con di

Canio vista e segnata, sia non compresa in manifesto sola da produttori per
comprovar il rischio, spettante la mone a chi si voglia. Cono senz'ordine
d'effettuare la presente sicurtà, ch'essendo potrà da questa in tutto od in parte
diversificare. Al premio di tre quarti per cento

La Direzione

Euseb. J. Wallis

Ambo di Stef. Wallis

Ant. Verdier Reg.



Copia conforme all' Originale
Saldata p. Cassa

Ant. Verdier Reg.

